

STATUTO ASSOCIAZIONE "RECI-DIVI APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e disciplina.

È costituita, con sede in via Carnazza 81, nel Comune di Tremestieri Etneo, l'Associazione indipendente, pluralista e democratica, senza fini di lucro, denominata "RECI-DIVI APS", per le finalità descritte nell'articolo 2 del presente Statuto;

L'Associazione "RECI-DIVI APS" è disciplinata dal presente statuto, redatto in totale accordo dai soci ed agisce nei limiti delle leggi comunitaria, statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione. L'Associazione "RECI-DIVI APS" opera su tutto il territorio italiano, prevalentemente nella regione SICILIA e la sua durata illimitata è connessa al perpetuarsi delle sue finalità. L'Associazione costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Tremestieri Etneo, Via Carnazza n. 81, quale Ente del terzo settore, verrà denominata con l'aggiunta dell'acronimo APS, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione "RECI-DIVI APS" non ha scopo di lucro e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, attraverso lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici anche a soggetti svantaggiati, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. L'Associazione opera nei settori dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della formazione, della promozione della cultura e dell'arte ed in particolare nel settore teatrale, del turismo, del tempo libero e dello sport. E precisamente, si prefigge di:

- stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo, attraverso ogni espressione di spettacolo e di natura culturale;



• promuovere la diffusione dell'arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito;

In particolare l'Associazione si propone di svolgere, organizzare e partecipare attivamente alle seguenti tipologie di manifestazioni ed attività:

- organizzare e partecipare a momenti ricreativi in case di riposo e centri assistenziali e istituti scolastici ed educativi;
- organizzare attività specifiche per i diversamente abili;
- organizzare e partecipare a spettacoli con scopi benefici;
- collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie e per richiedere contributi e sussidi a favore della promozione e svolgimento delle varie attività;
- collaborare e stipulare accordi con altre associazioni;
- aderire ad altri organismi con cui condividere finalità e metodi ;

-sostenere la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, con particolare riferimento ai mezzi espressivi teatrali nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito. L'Associazione potrà, qualora se ne presentasse la necessità per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per realizzare questi obiettivi essa opera in proprio, o a mezzo terzi, anche attraverso l'organizzazione di attività di natura educativa volte alla prevenzione, aggregazione, socializzazione, formazione, orientamento anche di soggetti svantaggiati, quali in particolare minori in situazione di disagio socio-familiare-educativo, ma anche adulti e in generale, chiunque ne abbia necessità. L'Associazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, attività istituzionali a beneficio di soggetti diversi da quelli prima indicati, nonché attività accessorie a quelle istituzionali in quanto integrative di quelle istituzionali.

Art.3 - I soci

Possono chiedere di diventare soci, senza limiti temporali, dell'associazione, le persone che ne condividono le finalità o modi di operare.

L'ammissione di nuovi soci all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Ogni socio ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e alle decisioni che essa adotta, nei modi e nelle forme previsti dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di voto e possono candidarsi alle cariche sociali senza alcuna distinzione di sesso, etnia, religione. Obbligo dei soci è quello di versare la quota annua associativa e di dare un contributo» secondo le proprie possibilità e disponibilità, alla riuscita delle iniziative dell'associazione.

Il socio cessa di appartenere all'Associazione in caso di dimissione volontaria. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o mette in atto altri comportamenti ritenuti gravi o pericolosi, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver interpellato e ricevuto, a voce o per iscritto, giustificazioni e spiegazioni sui fatti addebitati, dalla persona in questione.

Art.4 - Svolgimento delle finalità ed attività dell'Associazione

Per lo svolgimento delle predette attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.



I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art.5 - Gli organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

- Assemblea



L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è presieduta dal presidente.

E' competenza dell'assemblea;

• eleggere il Consiglio Direttivo;

• definire gli orientamenti generali dell'Associazione;

• approvare il bilancio consuntivo;

• deliberare le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente, almeno 10 giorni prima, mediante avviso od ogni qual volta uno dei soci ne faccia richiesta. L'assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei componenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto e dello scioglimento dell'associazione avviene a maggioranza dei due terzi dei presenti.

E' ammesso il voto per delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'Associazione, ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne una copia.

- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente e il segretario. Dura in carica tre anni i suoi membri sono soci dell'associazione.

In particolare:

• fissa le quote associative;

• decide l'accettazione dei nuovi soci;

• delibera l'esclusione dei soci per indegnità;

• definisce l'organizzazione interna attribuendo compiti e responsabilità dei soci;

• affida specifici incarichi» anche a persone non socie, sulla base delle loro competenze;

• coordina e dirige la realizzazione delle attività dell'associazione;

• propone all'assemblea il bilancio annuale.

• Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, L'assemblea, con la maggioranza dei due terzi, può revocare il presidente. Un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano. Il presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

In caso di assenza del presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, anch'egli eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità del presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; anch'egli viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo con le stesse modalità del presidente.

Art. 6 - Le risorse economiche

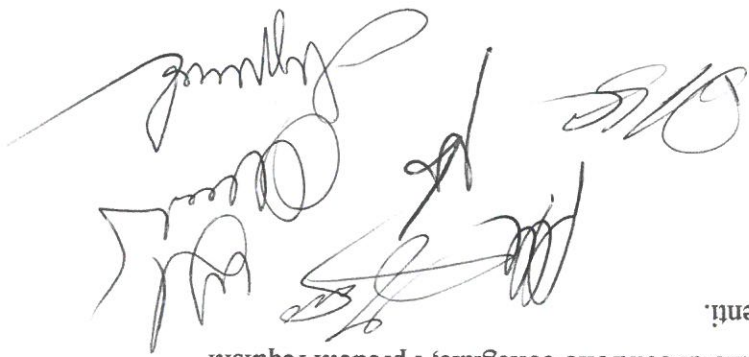
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- proventi ricavati in ragione dei servizi prestati,

Art. 7 - Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 11/7/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 8 – Trasparenza

L'Associazione opera nella massima trasparenza e garantisce ai soci adeguate informazioni sulle proprie attività, I documenti amministrativi e contabili sono pubblici.

Art.9 – Bilanci



Il bilancio consuntivo è annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. E' elaborato dal Consiglio Direttivo e contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso. Il bilancio consuntivo viene presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione dell'Associazione e può essere consultato da ogni socio.

Art. 10 – Destinazione degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per sviluppare e consolidare l'attività associativa. E' vietato distribuire a soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 11 – Scioglimento

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, il patrimonio, sarà devoluto, con delibera dell'assemblea, ad altre associazioni senza scopo di lucro a enti iscritti al Ruots.

Art.12 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 13 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

